

La destinazione di un'area a verde agricolo può essere giustificata dalle esigenze di un ordinato governo del territorio

Data di pubblicazione: 18/08/2016

Si segnala la **sentenza 17 agosto 2016, n. 3643** con cui la **Sezione Quarta del Consiglio di Stato**, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza¹, ha evidenziato che *“la destinazione a verde agricolo di un'area, stabilita da un PRG, non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio. Tra queste ultime rientra pure la necessità d'impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinché si mantenga l'equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità dello spazio urbano...”*.

Nel caso di specie alcuni terreni, inseriti inizialmente in un PEEP approvato nel 1965, ma da tempo divenuto inefficace per scadenza dei termini, sono stati riclassificati come zona agricola Eb, all'interno di un ambito di interesse paesaggistico, ambientale e storico.

La scelta effettuata dal Comune, ad avviso del Consiglio di Stato, non è arbitraria né discriminatoria e, come tale non è sindacabile in sede di legittimità. Il Collegio, richiamando una recente sentenza della stessa Sezione (cfr. Cons. St., IV, 14 maggio 2015 n. 2453) ricorda che *“la destinazione data alle singole aree da un PRG non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, a ciò bastando l'esplicito richiamo alla relazione di accompagnamento al progetto di questo. Le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono, per quel che qui più interessa, le lesioni all'affidamento qualificato del privato, derivanti da convenzioni di lottizzazione, nella specie mai definite e formalizzate tra le parti.”*.

Infine il Collegio, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale², pone in evidenza il principio secondo cui *“le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative. Pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del PRG”*.

¹ cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 16 aprile 2010 n. 2166; id., 16 gennaio 2012 n. 119; id., V, 9 settembre 2013 n. 4472; VI, 27 novembre 2014 n. 5886)

² cfr., per tutti, Cons. St., IV, 16 ottobre 2006 n. 6172; id., 18 giugno 2009 n. 4024; id., 16 aprile 2010 n. 2166; id., 11 settembre 2012 n. 4806; id., VI, 4 novembre 2013 n. 5292; id., IV, 18 novembre 2013 n. 5453; id., 10 giugno 2014 n. 2973; id., 2 febbraio 2016 n. 378),